

Deliberazione della Giunta Regionale 19 ottobre 2018, n. 27-7730

Individuazione e nomina del soggetto Gestore delle segnalazioni Antiriciclaggio. Aggiornamento declaratoria funzioni del Settore Trasparenza e Anticorruzione di cui alla D.G.R. n. 27-7051 del 27.01.2014.

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Mediante l'approvazione della D.G.R. n. 21-7051 del 27 gennaio 2014 la Giunta regionale ha istituito, ai sensi di quanto disposto dal provvedimento di organizzazione di cui alla D.G.R. n. 10-9336 del 1 agosto 2008, una struttura stabile di livello dirigenziale denominata "Trasparenza e Anticorruzione" finalizzata a porre in essere tutte le misure e procedure volte all'attuazione della normativa vigente in materia di contrasto alla corruzione e trasparenza (L. 190/2012 e D.lgs33/13).

Visto il D.lgs. n. 109 del 22 giugno 2007, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE";

visto il D.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" e s.m.i;

visto il Provvedimento della Banca d'Italia del 04/05/2011 avente ad oggetto: "Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette";

visto il Decreto Legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n.114/2014, avente ad oggetto: "Divieto di transazioni della Pubblica Amministrazione con società o enti esteri aventi sedi in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo";

visto il DM 25 settembre 2015 emanato dal Ministero dell'Interno, recante "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione";

viste le "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche amministrazioni" emanate ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del d.lgs. 231/2007 e pubblicate dall'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) sul proprio sito in data 23 aprile 2018;

atteso che l'art. 35 del Decreto Legge n. 94/2014, comma 1 prevede il divieto di ogni operazione economica o finanziaria tra le pubbliche amministrazioni e società o enti esteri, per i quali, non risulta possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o il controllo, rimanendo ferma la possibilità della stazione appaltante di richiedere documentazione e chiarimenti alle imprese concorrenti nelle procedure di evidenza pubblica. Tale disposizione non si applica qualora siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente;

considerato che il Decreto Legislativo n. 231/2007 ha inoltre imposto una serie di obblighi volti a garantire l'adeguata verifica dei titolari effettivi della società con cui si contrae e che ha

altresì imposto alla Pubblica Amministrazione l'obbligo di segnalare le operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) istituita all'uopo presso la Banca d'Italia;

preso atto che il Decreto Ministeriale del Ministero dell'Interno del 25/09/2015, ha provveduto, con l'Allegato A, ad indicare una serie di indicatori di anomalia nelle transazioni e le pubbliche amministrazioni, in presenza di uno degli indici di anomalia, devono provvedere alla segnalazione all'UIF;

atteso che l'art. 6 del Decreto Ministeriale, in argomento, prevede altresì che le Pubbliche amministrazioni provvedano all'individuazione di un soggetto denominato "gestore" delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF, al fine di garantire l'efficacia e la riservatezza nella gestione delle informazioni e la relativa struttura organizzativa;

verificato che l'art. 7 del Decreto Ministeriale, in argomento, prevede le modalità attraverso cui provvedere alle segnalazioni alla UIF per via telematica, per il tramite del portale INFOSTAT – UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema on line;

considerato che l'art. 4 del Decreto Ministeriale, in argomento, ribadisce che la segnalazione è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dalla denuncia all'autorità giudiziaria;

valutata l'esigenza, altresì, che la gestione delle attività sopradescritte, in ragione della loro specificità e congruenza con l'ambito di funzioni riferite al Settore "Trasparenza e Anticorruzione" citato, siano ascritte unitariamente ed omogeneamente a detta Struttura, integrandone, per conseguenza, la declaratoria delle funzioni, di cui alla D.G.R. n. 21-7051 del 27 gennaio 2014, come risulta dalla scheda allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

considerato necessario individuare il soggetto "Gestore" nel rispetto delle procedure e delle modalità temporali indicate dalle norme sopra richiamate e ritenuto di individuare il soggetto "Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio" nella figura del Responsabile del Settore "Trasparenza e Anticorruzione" citato;

dato atto che il "Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio" è il soggetto delegato alla valutazione e trasmissione delle segnalazioni alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia);

- precisato che:
- il "Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio" è il destinatario delle segnalazioni effettuate da parte dei Dirigenti di Settore che rilevino un'operazione sospetta avente le caratteristiche descritte nell'art. 41 della Legge 231/2007, anche grazie all'utilizzo degli indicatori di anomalia e di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Interno 25 settembre 2015;
- il "Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio" provvederà a valutare tempestivamente la fondatezza e l'effettiva rilevanza della segnalazione sull'operazione e ad inoltrarla tempestivamente alla UIF, garantendo la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa;
- la segnalazione deve contenere tutti gli elementi e la documentazione utile a effettuare la valutazione sulla fondatezza e sull'effettiva rilevanza della stessa, mantenendo la massima riservatezza di soggetti coinvolti;

- il “Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio”, dopo attenta e pronta istruttoria sulla segnalazione inoltra, tempestivamente, la segnalazione all'UIF nel rispetto delle istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette impartite dalla UIF stessa;

considerato che il dott. Andrea Vanner, attualmente Responsabile ad interim del Settore “Trasparenza e Anticorruzione”, in possesso dei requisiti per la suddetta nomina, ha dato la propria disponibilità a svolgere le funzioni ascritte al soggetto “Gestore” di che trattasi;

stabilito che il presente provvedimento venga trasmesso ai Dirigenti ed alle Posizioni Organizzative e che venga pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente al fine di garantirne la massima diffusione;

attestata l'assenza degli effetti diretti e indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2018;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

per le motivazioni illustrate in premessa, la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

- di individuare il dott. Andrea Vanner, attualmente Responsabile ad interim del Settore “Trasparenza e Anticorruzione” quale soggetto “Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio”, ai sensi del D.lgs. 231/2007 e del DM 25 settembre 2015 di cui alla premessa;
- di dare atto che il “Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio” è il soggetto delegato alla valutazione e trasmissione delle segnalazioni alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia);
- di precisare che:
 - il “Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio” è il destinatario delle segnalazioni effettuate da parte dei Dirigenti di Settore che rilevino un'operazione sospetta avente le caratteristiche descritte nell'art. 41 della Legge 231/2007, anche grazie all'utilizzo degli indicatori di anomalia e di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Interno 25 settembre 2015;
 - il “Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio” provvederà a valutare tempestivamente la fondatezza e l'effettiva rilevanza della segnalazione sull'operazione e ad inoltrarla tempestivamente alla UIF, garantendo la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa;
 - la segnalazione deve contenere tutti gli elementi e la documentazione utile a effettuare la valutazione sulla fondatezza e sull'effettiva rilevanza della stessa, mantenendo la massima riservatezza di soggetti coinvolti;
 - il “Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio”, dopo attenta e pronta istruttoria sulla segnalazione inoltra, tempestivamente, la segnalazione all'UIF nel rispetto delle istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette impartite dalla UIF stessa;

- di integrare la declaratoria delle funzioni del Settore “Trasparenza di cui alla D.G.R. n. 21-7051 del 27 gennaio 2014, come risulta dalla scheda allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale dando atto che il nuovo titolare subentrerà al dott. Andrea Vanner;
- di stabilire che il presente provvedimento venga trasmesso ai Dirigenti ed alle Posizioni Organizzative e che venga pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente al fine di garantirne la massima diffusione;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

SETTORE TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

Compete al Settore, lo svolgimento delle attività in materia di:

Elaborazione della proposta del Piano della Prevenzione da adottarsi a cura dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 8 della L. 190/2012; raccordo funzionale con le strutture del ruolo della Giunta regionale; verifica dell'efficace attuazione del Piano della prevenzione e della sua idoneità e rispondenza in relazione alle attività svolte dall'Amministrazione; elaborazione delle proposte di modifica del Piano della prevenzione in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti conseguenti a modifiche organizzative delle strutture a variazioni nell'esercizio delle funzioni; definizione, d'intesa con i dirigenti competenti, i criteri atti a garantire il principio di rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio di reati corruttivi; individuazione del personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità.

Elaborazione della proposta del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità da adottarsi, nel rispetto della normativa vigente e svolgimento delle attività individuate dagli artt. 10 e 43 del D.lgs 33/2012.

Il Responsabile del Settore é individuato quale soggetto Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio e svolge le funzioni ad esso attribuite dalla vigente normativa.